



IDENTITA' DELLENTE

- Commento tecnico dell'ente**
- Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:
- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - *Annualità*);
 - il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - *Unità*);
 - il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - *Universalità*);
 - tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni,

- Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili**
- I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto devono attenersi alle regole stabilite dai Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di amministrazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs. 1/8/11) ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'adempimento. In particolare, dato che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...) (D.Lgs. 1/8/2011, art. 3/1):
- la redazione dei documenti di rendiconto deve essere formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, cercando quindi di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 - *Neutralità e imparzialità*);
 - il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, va formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto (rispetto del principio n. 14 - *Pubblicità*);
 - il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, dev'essere predisposto seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - *Prevalenza della sostanza sulla forma*).

- Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto**
8. Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori. Il rendiconto, oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, deve evidenziare anche i risultati socialmente rilevanti prodotti dall'ente. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale la relazione al rendiconto della gestione che, oltre a fornire le informazioni sull'andamento economico-finanziario dell'ente, deve consentire di valutare l'impatto delle politiche locali e dei servizi dell'ente sul benessere sociale e sull'economia insediata. Il rendiconto deve fornire agli utilizzatori le informazioni sulle risorse e sugli obblighi dell'ente locale alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento (...).
10. Il rendiconto della gestione e in particolare la relazione della Giunta, si inseriscono nel processo di comunicazione di cui l'ente locale è soggetto attivo (...).
12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un'informativa supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell'osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo i principi contabili e, in particolare, dell'attendibilità dell'informazione fornita quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione. Nel contempo sarà attestata l'attendibilità e "congruità" delle entrate e delle spese, anche in riferimento all'esigibilità dei residui attivi e all'attendibilità dei residui passivi (...).
162. Le informazioni richieste dall'art. 231 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono strutturate e rappresentate secondo schemi prescelti dall'ente.
163. La relazione, fornisce informazioni integrative, esplicative e complementari al rendiconto (...).
164. Il documento deve almeno:
- a) Esplicitare le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - b) Analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni;
 - c) Motivare le cause che li hanno determinati;
 - d) Evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.
165. La relazione contiene informazioni principali sulla natura e sulla modalità di determinazione dei valori contabili e fornisce elementi anche di natura non contabile per una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale e per la valutazione dei principali aspetti della gestione (...).
166. Il documento, non essendo previsto l'obbligo di redazione di una nota integrativa, deve comprendere tutte le informazioni di natura tecnico-contabile, che altrimenti sarebbero collocabili in nota integrativa.

RENDICONTO E PRINCIPI CONTABILI

sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di parte (rispetto del principio n.4 - *Integrità*).

Sulla base di questa premessa metodologica, questa seconda parte della Relazione denominata *Applicazione dei principi contabili* si articola in tre distinte sezioni chiamate, rispettivamente, "Identità dell'ente", "Sezione tecnica della gestione" e "Andamento della gestione". Ciascun capitolo si compone anch'esso di tre distinte parti che descrivono il *Riferimento storico*, con i principi contabili applicati fino al precedente rendiconto, regole che sono in corso di progressiva sostituzione con i nuovi principi contabili, il contenuto dei nuovi principi contabili, il *Commento tecnico dell'ente*, che riporta le possibili considerazioni dell'ente sull'argomento trattato e, infine, le *Informazioni e dati di bilancio*, che mostra i dati contabili analizzati e pertinenti la materia.

Entrando più nello specifico, con la sezione denominata "*Identità dell'ente*" si affrontano le tematiche che riguardano il quadro di riferimento normativo e istituzionale (rendiconto e principi contabili), gli obiettivi generali di questa amministrazione in materia fiscale (politiche tributarie fiscali), l'assetto organizzativo (organizzazione e sistema informativo; fabbisogno di risorse umane), le partecipazioni e collaborazioni esterne (partecipazioni dell'ente; convenzioni con altri enti).

Nella raggruppamento di argomenti denominato "*Sezione tecnica della gestione*" sono invece affrontati gli aspetti che riguardano i criteri contabili applicati per la redazione del rendiconto (criteri di formazione; criteri di valutazione e di contabilizzazione), il risultato conseguito (risultato finanziario; risultato di gestione), la sintesi della gestione finanziaria (accertamenti e scostamenti sulle previsioni definitive; impegni e scostamento delle previsioni definitive; andamento della liquidità; formazione di nuovi residui attivi e passivi; smaltimento dei precedenti residui), il risultato di esercizio e gli equilibri sostanziali (fondo pluriennale vincolato; fondo crediti di dubbia esigibilità; debiti fuori bilancio in corso di formazione) seguito, infine, dai risultati economici e patrimoniali (conto del patrimonio; conto economico).

La relazione al rendiconto sviluppa, infine, la parte denominata "*Andamento della gestione*", dove spiccano le tematiche che interessano la programmazione iniziale e la pianificazione definitiva (analisi degli scostamenti; variazioni di bilancio), le politiche d'investimento, finanziamento, ricerca e sviluppo (politica di investimento; politica di finanziamento; politica di indebitamento), le prestazioni e servizi offerti alla collettività (servizi a domanda individuale), l'analisi generale per indici (indicatori finanziari ed economici generali; parametri di deficit strutturale). La sezione si chiude con argomenti di natura facoltativa, quali l'andamento delle principali categorie di costi e proventi (ricavi e costi della gestione caratteristica; proventi e costi delle partecipazioni; proventi e costi finanziari; proventi e costi straordinari).

POLITICHE FISCALI E TRIBUTARIE

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto 168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare: (..)

e) Politiche fiscali. Si espone la politica fiscale che l'Ente ha attuato e/o intende perseguire nell'ambito impositivo di sua competenza, evidenziando le ragioni e gli effetti sul bilancio (..)

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili.

Salvo eccezioni, le entrate di natura tributaria sono accertate per l'intero importo del credito, e questo, anche in presenza di entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non sia certa la riscossione integrale. L'ente, in questo caso, effettua un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevedono si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del principio di competenza potenziata erano state invece accertate per cassa devono continuare ad essere accertate con il medesimo criterio fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si applica solo per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo principio.

Commento tecnico dell'ente

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali precisa che i comuni e le province, nell'ambito della finanza pubblica, sono dotati di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, compresa la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. La tabella espone l'andamento complessivo degli accertamenti di imposte, tasse ed altri tributi speciali effettuati nell'esercizio, mostrando in modo sintetico gli effetti della politica fiscale perseguita dal comune sul finanziamento del bilancio di parte corrente.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA FISCALE ED ENTRATE TRIBUTARIE (Competenza)		Entrate		Stanz. finali	Accertamenti	Scostamento	% Accertato
Cat.1 - Imposte	8.953.000,00	8.219.923,11	-733.076,89	91,81 %			
Cat.2 - Tasse	6.264.275,26	6.130.563,26	-133.712,00	97,87 %			
Cat.3 - Tributi speciali e altre entrate proprie	10.000,00	4.619,97	-5.380,03	46,20 %			
Totale	16.227.275,26	14.356.106,34	-1872.168,92	94,27 %			

MODALITA' DI REPERIMENTO DELLA FORZA LAVORO (cenni statistici sul personale)		Consistenza al 31-12-2015	
		In servizio	Distribuzione
Personale di ruolo		130	34,76 %
Personale non di ruolo		244	65,24 %
Totale generale		374	100,00 %
COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI		Consistenza al 31-12-2015	
Descrizione qualifica funzionale		In servizio	Distribuzione
D3		5	3,85 %
D1		10	7,69 %
C		48	36,93 %
B3		20	15,38 %
B1		22	16,92 %
A		25	19,23 %
Totale personale di ruolo		130	100,00 %

Informazioni e dati di bilancio

Commento tecnico dell'ente
I quadri riportano taluni elementi che consentono di individuare alcuni importanti aspetti dell'assetto organizzativo. La prima tabella, seppure in massima sintesi, espone i dati statistici sulla gestione del personale utilizzato nell'esercizio, elementi che mettono in risalto le modalità di reperimento della forza lavoro ottenuta tramite il ricorso a personale di ruolo e non di ruolo. Questa ripartizione è un primo elemento che contraddistingue la filosofia organizzativa adottata dall'ente, scelta che è spesso fortemente condizionata dal rispetto delle norme che disciplinano, di anno in anno, le modalità e le possibilità di ricorso a nuove assunzioni ed alla copertura del turn-over. La seconda tabella precisa invece l'entità delle competenze professionali esistenti ed il riparto di queste ultime tra le varie qualifiche funzionali. Queste informazioni sono molto importanti per valutare, di fronte a specifiche esigenze di lavoro, se sia necessario, oppure opportuno, ricorrere ad eventuali competenze professionali non disponibili all'interno.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili
Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione. La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente, dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato, o comunque, con un rapporto di lavoro flessibile. Le informazioni di questa natura non sono richiamate in modo diretto dai nuovi principi contabili ma rientrano, in un'ottica di carattere più generale, negli ulteriori approfondimenti richiesti nella relazione al rendiconto. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 118/11, infatti, la Relazione deve riportare "altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto".

1. Filosofia organizzativa;
 2. Sistema informativo;
 3. Cenni statistici sul personale;
 4. Competenze professionali esistenti (..)
- f) Assetto organizzativo. Si evidenziano e sintetizzano almeno i seguenti punti:

168. In questa parte si deve illustrare (..):
Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto

ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto 168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (-):

g) Partecipazioni dell'ente. Si elencano le partecipazioni dell'ente acquisite o da acquisire evidenziando le motivazioni, l'andamento della società, il numero e il valore della partecipazione, il valore del patrimonio netto della partecipata.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato. L'acquisizione o il mantenimento di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura del bilancio devono interessare anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere dopo la disponibilità dei dati di rendiconto. In questo ambito, va posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

Commento tecnico dell'ente

Il quadro riporta le principali partecipazioni possedute dall'ente, individuando la quantità ed il valore delle singole quote nominali, accostato infine queste ultime al corrispondente valore complessivo della partecipazione. Le due colonne finali individuano, rispettivamente, il capitale sociale dell'azienda e la quota percentuale di capitale di proprietà dell'ente. Quest'ultima informazione contribuisce a precisare la capacità dell'ente di influire nelle scelte di programmazione dell'azienda partecipata.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI					Totale
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI	Azioni / Quote possedute	Valore nominale	Valore totale partecipazione	Cap. sociale partecipata	
Quota % dell'Ente		Valore nominale	Valore totale partecipazione	Cap. sociale partecipata	Quota % dell'Ente
					0,00

CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto

168. Identità dell'ente locale. In questa parte si deve illustrare (-):

h) Convenzioni con Enti. Si illustrano le eventuali convenzioni con altri enti del settore pubblico, evidenziando le motivazioni e l'oggetto della convenzione.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali prevede che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra loro apposite convenzioni. Per quanto riguarda la normativa di carattere generale, queste convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Oltre a questi accordi volontari, solo per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato e la regione - limitatamente alle svolgimenti delle materie di propria competenza - possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra enti locali, previa statuzione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni, sia quelle volontarie che le obbligatorie, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che pertanto verrà ad operare in luogo e per conto degli enti deleganti.

Commento tecnico dell'ente

Il successivo prospetto riporta l'elenco delle principali convenzioni eventualmente sottoscritte dall'ente mettendo in evidenza gli estremi identificativi della convenzione ed il numero degli enti che, a vario titolo e con diversi ruoli, vi partecipano. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI CONVENZIONI STIPULATE CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	Estremi identificativi	Num. Enti convenzionati
---	---------------------------	----------------------------



SEZIONE TECNICA DELLA GESTIONE



CRITERI DI FORMAZIONE

Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato da un'informativa supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informativa deve essere contenuta nella relazione al rendiconto di gestione. In tale relazione si darà atto dell'osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo i principi contabili e, in particolare, dell'attendibilità dell'informazione fornita quale rappresentazione fedele delle operazioni ed eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione (..). Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).
Aspetti generali (..):
a) Criteri di formazione. Qui si descrivono le modalità e i criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto. A tal fine risulta fondamentale evidenziare: i sistemi contabili utilizzati, il momento di rilevanza della competenza economica, il sistema delle scritture extra contabili utilizzato (..).

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

I documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante, devono essere predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotto con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs. 118/11). L'ente deve operare rispettando questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento.
In particolare, in considerazione del fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali" (D.Lgs. 118/2011, art. 3/1):

- la redazione dei documenti di bilancio va formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, cercando di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, va formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella relazione accompagnatoria devono essere esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 - Pubblicità);

- il consuntivo, come i documenti di bilancio di programmazione ad esso collegati, deve essere predisposto seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).
Oltre a questo, il rendiconto - al pari degli allegati ufficiali - deve essere redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, devono attribuire gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate deve finanziare la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata possono essere destinate alla copertura di specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all'amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera della complessa attività amministrativa prevista ed attuata. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, vanno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);

- le entrate, con i relativi accertamenti, devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite, e relativi impegni, vanno riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Commento tecnico dell'ente

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali (art. 231) prescrive che "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
Con riferimento alle citate prescrizioni generali di legge si precisa che il rendiconto di questo esercizio - di cui questa relazione ne costituisce la parte esplicativa e descrittiva - è stato predisposto rispettando i principi contabili vigenti e, nella fattispecie, il principio contabile n. 3 "Il rendiconto degli enti locali".

CRITERI DI VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

169. Sezione tecnica della gestione. In questa parte si deve illustrare (..):

b) Criteri di valutazione. Devono essere elencati e specificati i criteri di valutazione utilizzati per la redazione del rendiconto, nonché gli eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione sono messi in evidenza descrivendone gli effetti sul rendiconto dell'esercizio.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Le operazioni di chiusura del rendiconto devono essere precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Devono essere prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima possano portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il procedimento di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, come la stesura dei relativi modelli obbligatori, deve concretizzarsi nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). I modelli del rendiconto devono esporre i dati adottando una classificazione che ne agevoli la consultazione mentre i valori numerici più importanti vanno corredati da un'informazione supplementare che ne faciliti la comprensione e l'intelligibilità (comprendibilità).

Il principio ispiratore deve presupporre che i normali utilizzatori finali delle informazioni di rendiconto siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consumo e possedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che precede la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non devono essere contabilizzate a consumo mentre le componenti negative (uscite) devono essere contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Commento tecnico dell'ente

Il riscontro sulle Entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza. In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere

Allo stesso tempo, il conto sulle Uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

ACCERTAMENTI E SCOSTAMENTI DALLE PREVISIONI

- Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto**
33. Nell'ambito delle finalità del sistema di bilancio e del rendiconto come indicate nei punti (...) del documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali", il conto del bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con peculiare riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione.
34. L'analisi del conto consiste nell'illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi principali:
- a) Scostamenti tra le previsioni di entrata ed i relativi accertamenti;
- b) Scostamenti tra le previsioni di spesa ed i relativi impegni;
169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (...):
- Aspetti finanziari (...);
- d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria, (...) motivando gli scostamenti degli impegni rispetto alle previsioni (...).

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Il principio di competenza potenzialmente fissato dalla regola e le relative eccezioni nei criteri di conservazione dell'entrata nei rispettivi esercizi di bilancio generale, che richiede di imputare la spesa negli anni in cui questa diventa esigibile, è soggetta a numerose eccezioni espressamente codificate dai principi contabili. In particolare, per quanto riguarda i movimenti delle entrate di parte corrente o in conto capitale:

Entate di natura tributaria. Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione ed l'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono accertati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Relazione. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incasso invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse; - *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), sono accertate per cassa per cui la relativa previsione del bilancio deve tenere conto di questa deroga al principio;

- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Sono accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore ha provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, e la conseguente imputazione, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui si verifica questa condizione;

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati nella contabilità del rispettivo esercizio sulla base delle riscossioni che saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base degli accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che è stato comunicato dal competente dipartimento delle finanze o altro organo centrale o periferico del governo.

Trasferimenti correnti. Gli accertamenti contabili, con poche eccezioni riportate di seguito, sono formalizzati applicando il principio della competenza potenzialmente esigibile, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrate, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, è accertabile solo nel momento in cui la commissione europea approva il corrispondente intervento. Con questa premessa, la registrazione contabile è allocata negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

- *Trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni.* Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Entate extrabutarie. Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza dei singoli tipi di entrate, sono formalizzati applicando il principio della competenza potenzialmente esigibile, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi di questa natura sono contabilizzati nell'esercizio in cui il servizio, a domanda individuale o di altra natura, è stato realmente reso all'utenza. Questo criterio è applicato anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi;

- *Interessi attivi.* Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile e applicando, quindi, il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;

- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, e che di solito garantiscono un gettito pressoché

Commento tecnico dell'ente

L'applicazione del nuovo principio di competenza potenziata, insieme alla normale presenza di differenze tra le previsioni di bilancio e gli effettivi movimenti contabili, porta alla formazione di scostamenti, talvolta anche rilevanti, tra la previsione assestata (stanziamento definitivo) e l'effettivo accertamento conservato a rendiconto. La tabella riporta lo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive (stanziamenti iniziali modificati dalle variazioni di bilancio) ed i corrispondenti procedimenti amministrativi di natura contabile, e cioè gli impegni di spesa. Tutti gli importi si riferiscono alla sola gestione della competenza mentre le informazioni relative alla gestione dei residui sono riportate e commentate in uno specifico capitolo.

È importante notare che, salvo le deroghe esplicitate previste dalla legge, il grado di accertamento dell'entrata è influenzato, seppure in misura molto inferiore rispetto al versante delle uscite, dal criterio di imputazione adottato dal procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, l'entrata regolarmente prevista può essere obbligatoria, imputata, proprio in virtù del particolare principio di competenza, in anni successivi a quello di formazione, creando così dei possibili problemi di finanziamento di parte corrente (entrate correnti) o degli interventi in conto capitale (spesa d'investimento).

costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono contabilizzate con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Entrate in conto capitale. Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:

- **Trasferimenti in conto capitale.** Sono contabilizzati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- **Alienazioni immobiliari.** Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e autorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- **Alienazione di beni o servizi non immobiliari.** L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene con la conseguenza che l'entrata è accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- **Cessione diritti superficiali.** La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria);
- **Concessione di diritti patrimoniali.** Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è accertabile negli esercizi in cui viene a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione;
- **Permessi di costruire.** I criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è accertabile nell'esercizio in cui è materialmente rilasciata ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa).
- **Accessioni di prestiti.** Questi movimenti inerenti il sistema bancario e creditizio, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico ambito dei singoli movimenti contabili:
 - **Assunzione di prestiti.** L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione di quanto previsto dal relativo contratto;
 - **Contatti derivati.** La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono accertati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Informazioni e dati di bilancio

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE (Competenza)	Entrate		% Accertato
	Stanz. finali	Accertamenti	
Til.1 - Tributarie	15.227.275,26	14.355.106,34	94,27 %
Til.2 - Contribuiti e trasferimenti correnti	10.954.313,32	5.439.279,57	49,65 %
Til.3 - Extratributarie	3.327.697,11	2.518.846,47	75,69 %
Til.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	1.813.826,77	1.480.629,64	81,63 %
Til.5 - Accensione di prestiti	16.000.000,00	13.161.073,89	82,26 %
Til.6 - Servizi per conto di terzi	16.590.000,00	13.652.695,43	82,29 %
Totale	63.913.112,46	50.607.631,34	79,18 %
		-13.305.481,12	
		-2.937.304,57	
		-2.838.926,11	
		-333.197,13	
		-808.850,64	
		-5.515.033,75	
		-872.168,92	

IMPEGNI E SCOSTAMENTO DALLE PREVISIONI

- Riferimento storico:** I principi contabili fino al precedente rendiconto
33. Nell'ambito delle finalità del sistema di bilancio e del rendiconto come indicate nei punti (...) del documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali", il conto del bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con peculiare riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione.
34. L'analisi del conto consiste nell'illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi principali:
- a) Scostamenti tra le previsioni di entrata ed i relativi accertamenti;
 - b) Scostamenti tra le previsioni di spesa ed i relativi impegni;
169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (...):
- d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria, (...) motivando gli scostamenti degli impegni rispetto alle previsioni (...).

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Il principio di competenza potenzialmente fissa le regole e le relative eccezioni nei criteri di conservazione della spesa nei rispettivi esercizi di formazione. La norma generale, che richiede di impegnare la spesa negli anni in cui questa diventa esigibile è soggetta, infatti, a numerose eccezioni espressamente codificate dai principi contabili. In particolare, per quanto riguarda i movimenti delle uscite di parte corrente e in C/capitale, si precisa che: *Spese correnti*. In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventa esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è imputata nell'esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione. In questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In questa circostanza, il relativo rimborso è previsto e accertato nella corrispondente voce di entrata.
- *Rinnovi contrattuali*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici.
- *Trattamento accessorio e premiale (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono imputati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti.

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività*. È imputato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva.
- *Acquisti con fornitura intrannuale*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è attribuito all'esercizio in cui è adempita completamente la prestazione.
- *Acquisti con fornitura ultrannuale*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno.
- *Aggi sui ruoli*. È imputata nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono oggetto di specifico accertamento; in entrata e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario.
- *Gettoni di presenza*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo.
- *Utilizzo beni di terzi*. La spesa relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il conseguente diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito.
- *Contributi in conto gestione*. Sono imputati nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere.
- *Contributi in conto interessi*. Sono di competenza degli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni poste a carico dell'ente concedente, che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo.
- *Contributi correnti a carattere plurennale*. Seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse.

- *Oneri finanziari su mutui e prestiti*. Sono previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento.
- *Conferimento di incarichi a legali*. Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato e in deroga, quindi, al principio della competenza potenzialmente fissa. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccredimento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione comporta il ricorso eccezionale alla tecnica del *fondo plurennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio purché la relativa spesa sia stata

Commento tecnico dell'ente

L'applicazione del nuovo principio di competenza potenziata, insieme alla normale presenza di differenze tra le previsioni di bilancio e gli effettivi movimenti contabili, porta alla formazione di scostamenti, talvolta anche rilevanti, tra la previsione assestata (stanziamento definitivo) e l'effettivo impegno conservato a rendiconto. La tabella riporta lo scostamento che si è verificato tra le previsioni definitive (stanziamenti) iniziali modificati dalle variazioni di bilancio) ed i corrispondenti procedimenti amministrativi di natura contabile, e cioè gli impegni di spesa. Tutti gli importi si riferiscono alla sola gestione della competenza mentre le informazioni relative alla gestione dei residui sono riportate e commentate in uno specifico capitolo.

È importante notare che, salvo le deroghe esplicitate dalla legge, il grado di impegno della spesa sorta nello stesso esercizio di formazione dell'obbligazione passiva è fortemente influenzato dal criterio di imputazione adottato dalla contabilità amministrativa (criterio di competenza finanziaria adottato nel precedente quadro giuridico e contabile) oppure, in alternativa, del principio della competenza economica dell'intervento. La spesa regolarmente sorta e finanziata nell'esercizio può essere stata imputata, pertanto, proprio in virtù del nuovo principio di competenza, in anni successivi a quello di formazione, con l'eventuale accantonamento in spesa di pari quota del fondo pluriennale vincolato (FPV/U).

interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

- Sentenze in litere. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va stimato in un apposito fondo rischi.

- Spese in conto capitale. Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono imputati negli esercizi e effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. In particolare, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non autorizza, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono invece necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata.

- Impegno e imputazione della spesa. Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono impegnate imputando nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa. In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile in seguito all'avvenuta approvazione del relativo progetto; avvenuta attivazione nell'esercizio di almeno una procedura di gara in corso di espletamento per una delle voci del quadro economico; escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (nessun limite temporale alla deroga).

- Adeguamento del cronoprogramma. I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazioni nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, la spesa d'investimento va reimputata attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità;

- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, dell'erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali impegni di questa natura sono pertanto assoggettati agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti.

- Rimborsio di prestiti. Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono imputati nell'esercizio in cui viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità). Nello specifico, ed entrando così nel merito:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti.

Informazioni e dati di bilancio

Relazione al Rendiconto di gestione 2015 (D.Lgs. 77/95)

IMPEGNO DELLE USCITE (Competenza)	Uscite		Stanz. finali	Impegni	Scostamento	% Impegnato
Tit.1 - Correnti	30.719,351,20	21.630,477,09	-9.088,874,11			70,41 %
Tit.2 - In conto capitale	2.207,808,59	78.163,68	-2.129,644,91			3,54 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	16.718,988,40	13.880,062,29	-2.838,926,11			83,02 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	16.590.000,00	13.652.695,43	-2.937.304,57			82,29 %
Totale al netto FPV/U	66.236.148,19	49.241.398,49	-16.994.749,70			74,34 %
FPV stanziato in uscita (FPV/U)		0,00				
Totale al lordo FPV/U	66.236.148,19	49.241.398,49	-16.994.749,70			74,34 %

ANTICIPAZIONE TESORERIA E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'		Elementi rilevanti Sintesi	
Esposizione massima per anticipazione Tesoreria (accertamenti 2013)			
Tit.1 - Tributarie	(+)	15.421.358,49	(+)
Tit.2 - Contributi e trattamenti correnti	(+)	8.753.384,66	(+)
Tit.3 - Extratributarie	(+)	2.887.209,11	(+)
Somma		27.061.952,26	
Limite teorico anticipazione (25% entrate)		25,00 %	
Anticipazione di Tesoreria effettiva		6.765.488,07	
Anticipazione più elevata usufruita nel 2015		0,00	
Interessi passivi pagati per l'anticipazione		0,00	
Gestione della liquidità			
Fondo di cassa iniziale (01-01-2015)	(+)	1.830.920,64	(+)
Riscossioni	(+)	45.472.125,52	(+)
Pagamenti	(-)	46.240.711,92	(-)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	(-)
Fondo di cassa finale (31-12-2015)		1.062.334,24	

Informazioni e dati di bilancio

Commento tecnico dell'ente
 Il prospetto quantifica il limite massimo di tesoreria che si è reso disponibile nell'esercizio, riporta le informazioni essenziali sull'entità del fenomeno e mostra, infine, il volume complessivo di riscossioni e pagamenti che hanno contraddistinto la gestione. Il giudizio generale sull'andamento della liquidità si basa sull'accostamento del fondo di cassa iniziale con quello finale, unitamente alla valutazione economico-finanziaria sull'impatto che gli eventuali interessi passivi per il ricorso all'anticipazione hanno avuto sugli equilibri di bilancio.
 La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili
 La regola contabile prescrive che il bilancio sia predisposto scrivendo, nel solo primo anno del triennio, le previsioni di competenza accostate a quelle di cassa. Queste ultime, però, devono prendere in considerazione tutte le operazioni che si andranno a verificare nell'esercizio, indipendentemente dall'anno di formazione del credito (incasso) o del possibile debito (pagamento). Il movimento di cassa riguarda pertanto l'intera gestione, residui e competenza. A rendiconto, la situazione di pareggio che si riscontra anche nelle previsioni definitive di competenza (stanziamenti di entrata e di uscita) non trova più riscontro nei corrispondenti movimenti, dove la differenza tra gli accertamenti ed impegni, non più in pareggio, indica il risultato conseguito dalla competenza, sotto forma di avanzo o disavanzo. Nel versante della cassa, invece, l'originaria consistenza iniziale (fondo di cassa iniziale) con la corrispondente previsione in entrata e uscita viene ad essere sostituita dai movimenti che si sono realmente verificati (incassi e pagamenti), determinando così la consistenza finale di cassa.
 Per quanto riguarda gli adempimenti di natura strettamente formale, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti devono essere registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informativi giustificativi.
 Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali autorizza il comune a utilizzare il fido bancario per la copertura di momentanee eccedenze di fabbisogno di cassa (pagamenti), introducendo però al riguardo precisi vincoli quantitativi. Su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, infatti, il tesoriere concede un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per le comunità montane, ai primi due titoli. Il ricorso al fido di tesoreria ha un onere che grava sulle uscite del bilancio finanziario (conto di bilancio) e nei costi del corrispondente prospetto economico (conto economico).

Aspetti finanziari (..):
 d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente presentati i dati della gestione finanziaria (..) e l'andamento della liquidità (..).

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..):
Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITA'

FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI E PASSIVI

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto

45. L'operazione di riaccredito dei residui attivi da iscriverne nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate così come indicati nel Principio contabile n.2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza (.), l'ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controvertibili e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.
34. L'analisi del conto di bilancio consiste nell'illustrazione e spiegazione di come sono state acquisite ed impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e di spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi principali: (.)
- (c) Grado di riscossione delle entrate (..) nella gestione di competenza (..);
- (d) Velocità di pagamento delle spese (..) nella gestione di competenza (..).

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Gli importi accertati in competenza, secondo il criterio dell'esigibilità dell'entrata (criterio armonizzato della competenza finanziaria) e non riscossi nello stesso esercizio costituiscono nuovi residui attivi da riportare all'esercizio immediatamente successivo. Allo stesso tempo, gli importi impegnati in competenza, sempre secondo il criterio dell'esigibilità della spesa armonizzata, e non pagati nel medesimo esercizio formano i nuovi residui passivi da riportare nel bilancio dell'anno successivo.

Commento tecnico dell'ente

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossi, influisce direttamente sulle disponibilità di cassa. L'accertamento esigibile nell'esercizio che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno ha comportato la formazione di un nuovo residuo attivo.

La prima tabella, nella penultima colonna, mostra lo scostamento tra gli accertamenti e le riscossioni, e cioè i nuovi residui attivi mentre l'ultima colonna riporta il grado di riscossione degli accertamenti, e quindi la capacità dell'ente di incassare con una sufficiente tempestività i crediti che progressivamente si vanno a formare.

Il secondo prospetto mostra invece la situazione speculare presente nel versante delle uscite dove lo scostamento indica il valore dei nuovi residui passivi che si sono formati in questo esercizio mentre l'ultima colonna riporta la percentuale di pagamento di questi stessi impegni. Anche la velocità di pagamento di queste poste influenza la giacenza di cassa e il conseguente possibile ricorso all'anticipazione di tesoreria. È importante notare che, salvo le deroghe esplicithe previste dalla legge, il grado di impegno della spesa sorta nello stesso esercizio di formazione dell'obbligazione passiva è fortemente influenzato dal criterio di imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che privilegia il momento dell'esigibilità della spesa in luogo dell'esercizio di formazione del procedimento amministrativo (criterio di competenza finanziaria adottato nel precedente quadro giuridico e contabile) oppure, in alternativa, del principio della competenza economica dell'intervento. La spesa regolarmente sorta e finanziata nell'esercizio può essere stata imputata, pertanto, proprio in virtù del nuovo principio di competenza, in anni successivi a quello di formazione, con l'eventuale accantonamento in spesa di pari quota del fondo pluriennale vincolato (FPV/U).

Informazioni e dati di bilancio

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE (Competenza)			
Entrate		Accertamenti	
Scostamento	% Riscosso	Riscossioni	Scostamento
14.355.106,34	50,41 %	7.236.692,58	-7.118.413,76
5.439.279,57	49,68 %	2.701.975,43	-2.737.304,14
2.518.846,47	47,35 %	1.192.676,74	-1.326.169,73
1.480.629,64	39,64 %	586.991,70	-893.637,94
13.161.073,89	100,00 %	13.161.073,89	0,00
13.652.695,43	99,74 %	13.616.807,67	-35.887,76
Totale			
50.607.631,34	76,07 %	38.496.218,01	-12.111.413,33
PAGAMENTO DELLE USCITE (Competenza)			
Uscite		Impegni	
Scostamento	% Pagato	Pagamenti	Scostamento
21.830.477,09	61,52 %	13.307.669,35	-8.322.807,74
78.163,68	97,89 %	76.517,28	-1.646,40
13.880.662,29	75,14 %	10.429.742,90	-3.450.319,39
13.652.695,43	97,88 %	13.363.676,01	-289.119,42
Totale			
49.241.398,49	76,60 %	37.177.505,54	-12.063.892,95

PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI (Gestione 2015 residui passivi 2014 e precedenti)			
Residui passivi	Iniziali (31-12-14)		
	Pagati	% Pagato	
Tit.1 - Tributarie	24.275.553,31	2.054.326,10	8,46 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	6.744.526,61	2.639.023,72	39,13 %
Tit.3 - Extratributarie	8.460.683,83	374.326,11	4,42 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	6.660.112,75	1.898.304,27	28,50 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	631.769,48	7.810,00	1,24 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	698.462,12	2.117,31	0,30 %
Totale	47.471.108,10	6.976.907,61	14,70 %

RISCOSSIONE DEI RESIDUI ATTIVI (Gestione 2015 residui attivi 2014 e precedenti)			
Residui attivi	Iniziali (31-12-14)		
	Riscossi	% Riscosso	
Tit.1 - Correnti	27.161.326,20	6.472.692,45	23,83 %
Tit.2 - In conto capitale	10.742.289,17	2.391.399,02	22,26 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	6.456.750,10	172.633,71	2,67 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	843.576,92	26.581,20	3,15 %
Totale	45.202.942,39	9.063.206,38	20,05 %

Informazioni e dati di bilancio

Commento tecnico dell'ente

I due prospetti mostrano il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi riportati dal precedente esercizio. La velocità di incasso dei crediti progressi influisce sulla situazione di cassa, circostanza che si verifica anche per le uscite, dove il pagamento di debiti progressi estingue il residuo passivo ma si traduce in un esborso monetario. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili La chiusura del rendiconto deve essere preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi progressi (riscossione ordinaria) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile. La ricognizione dei residui attivi permette di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti inesistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi consente invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quali il corrispondente debito risultava essere inesistente o prescritto, i residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o inesistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito vanno definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riscossione. Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti inesistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di bilancio attraverso un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riscossione ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo interessi una spesa finanziata da un'entrata con un preciso vincolo di destinazione, l'economia così determinata deve garantire il ripristino del vincolo di destinazione.

- Riferimento storico:** I principi contabili fino al precedente rendiconto
34. L'analisi del conto di bilancio consiste nell'illustrazione di come sono state acquisite ed impiegate le risorse finanziarie in relazione alle previsioni di entrata e spesa e si esplica sulla base dei seguenti elementi (...):
- c) Grado di riscossione delle entrate (...): nella gestione (...): residui; d) Velocità di pagamento delle spese (...): nella gestione (...): residui (...).
45. L'operazione di riscossione dei residui attivi da iscrivere nel conto di bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate così come indicati nel principio contabile n. 2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun (...): per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l'ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi (...). I crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione o premuneri di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi (...).
52. L'operazione di riscossione dei residui passivi è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l'ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti previsti.

SMALTIMENTO DEI PRECEDENTI RESIDUI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto precedente sistema contabile, approvato con il D.Lgs. 77/95, non prevedeva la presenza in bilancio della voce "Fondo pluriennale vincolato", un elemento contabile che è stato invece introdotto con la contabilità armonizzata approvata con il successivo D.Lgs. 118/11.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o di disavanzo artificioso, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziarie da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno esigibile nell'esercizio e di quella la cui esigibilità maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili nei prossimi esercizi contabili. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

La quota dell'impegno liquidabile nell'esercizio è pertanto attribuita alla normale posta di bilancio di spesa mentre quella del *fondo pluriennale vincolato* è invece collocata nella voce delle uscite denominate *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, sarà poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale vincolato).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale vincolato, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (cronoprogramma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziarie da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta dal fondo alla fine dell'esercizio, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscite riconducibili all'attuale rendiconto (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12.

Commento tecnico dell'ente

Il primo prospetto, denominato *Composizione ed equilibrio del FPV*, mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti definitivi e sugli impegni di questo rendiconto, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli *equilibri di bilancio* conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato vada ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto immediatamente al solo primo anno del triennio (rendiconto attuale), dal punto di vista della logica contabile è valida anche per gli esercizi successivi.

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, sulla scorta delle informazioni disponibili, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (evasione) o esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la parte di spesa che non è imputata nell'anno di perfezionamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quel esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che,

COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		(Estratto dall'allegato "b" al rendiconto)	
Esercizio 2015			
Precedenti impegni, imputati in C/esercizi futuri con copertura FPV/E			
(a)	0,00	Spese imputate in C/competenza coperte da FPV/E	0,00
(b)	0,00	Riaccertamento impegni coperti da FPV/E e imputati nell'es. 2015	0,00
(x)	0,00	Riaccertamento impegni coperti da FPV/E e imputati nell'es. 2015 effettuato nel 2015	0,00
(y)	0,00	Riaccertamento impegni coperti da FPV/E e imputati in esercizi successivi effettuato nel 2015	0,00
(c)	0,00	Quota del FPV al 31.12.14 rinviata al 2016 e successivi	0,00
Nuovi impegni, da imputare in C/esercizi futuri con copertura FPV/E			
(d)	0,00	Nuovi impegni 2015 imputati nel 2016 (N+1)	0,00
(e)	0,00	Nuovi impegni 2015 imputati nel 2017 (N+2)	0,00
(f)	0,00	Nuovi impegni 2015 imputati in anni successivi	0,00
Somma			0,00
(h)	0,00	FPV al 31.12.16 (FPV/U)	0,00

COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DEL FPV		(Estratto dall'allegato "b" al Rendiconto)	
Operazioni che incidono sul FPV			
Precedenti imputazioni in C/esercizi futuri coperte da FPV			
(a)	0,00	FPV iniziale (01.01)	0,00
(b)	0,00	Spese imputate in C/competenza coperte da FPV/E	0,00
(x)	0,00	Riaccertamento impegni coperti da FPV/E e imputati nell'es. 2015	0,00
(y)	0,00	Riaccertamento impegni coperti da FPV/E e imputati in esercizi successivi	0,00
(c)	0,00	Componente pregressa del FPV	0,00
(d)	0,00	Nuovi impegni imputati nell'anno successivo (N+1)	0,00
(e)	0,00	Imputati nel secondo anno (N+2)	0,00
(f)	0,00	Imputati dopo il secondo anno	0,00
Componente nuova del FPV			0,00
Composizione del FPV al 31.12			
Componente pregressa del FPV			0,00
(h)	0,00	FPV finale (31.12) (FPV/U)	0,00
Equilibri interni al FPV			
Entrate			
(+)	0,00	FPV Entrata	0,00
(+)	0,00	Accertamenti che finanziano la componente nuova del FPV	0,00
Totale entrata			
(+)	0,00		0,00
Uscite			
(+)	0,00	FPV Uscita (componente pregressa)	0,00
(+)	0,00	FPV Uscita (componente nuova)	0,00
Parziale			
(+)	0,00	Riaccertamento impegni coperti da FPV/E e imputati nell'es. 2015	0,00
(+)	0,00	Riaccertamento impegni coperti da FPV/E e imputati in esercizi successivi	0,00
Totale uscita			
(+)	0,00		0,00
Equilibrio			
FPV Entrata			0,00
FPV Uscita			0,00
Rendiconto 2015			0,00

Informazioni e dati di bilancio

per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Come espressamente previsto dalla norma contabile, gli stanziamenti di spesa iscritti nel fondo pluriennale di uscita (FPV/U) non sono stati oggetto di impegno contabile. Come conseguenza di questo procedimento, e fatte salve le limitate deroghe espressamente previste per legge o in base ai principi contabili, l'attuale rendiconto riporta in uscita solo gli impegni di spesa che sono diventati completamente esigibili nel medesimo esercizio.

Il secondo prospetto, denominato *Composizione del fondo pluriennale vincolato*, mostra pertanto la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

49. I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti. La verifica di esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell'accantonamento segue l'aspetto giuridico dell'entrata ossia il momento in cui sorge il diritto a percepire somme di denaro. Al fine di garantire la conservazione del patrimonio finanziario, in presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, l'ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata nell'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti".

118. (..) sono crediti di dubbia esigibilità quelli per i quali vi siano elementi che facciano presupporre un difficile realizzo degli stessi. Per tale categoria, in base agli elementi in possesso, l'ente deve, o stralciarli dal conto del bilancio, trattandoli alla stregua dei crediti inesigibili; o tenerli nel conto del bilancio, presentando però il relativo fondo svalutazione crediti a detrazione. Sono crediti di dubbia esigibilità i crediti per i quali contestualmente si verificano le seguenti circostanze: incapacità di riscuotere e mancata scadenza dei termini di prescrizione. 101. (..) i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita (..).

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Il fondo (FCDE) è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta di coprire, pertanto, con adeguate risorse allocate nei distinti fondi, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, in sede di bilancio si procede ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distortivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, questi effetti saranno attenuati.

La *dimensione definitiva* del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta invece a ricalcolare l'entità complessiva del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per individuare l'importo del risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si va a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Se il risultato totale di amministrazione non è sufficiente a consentire l'accantonamento complessivo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) determinato in sede di rendiconto, l'eventuale quota mancante deve essere ripristinata stanziando nel bilancio di previsione successivo al rendiconto pari quota, importo che va pertanto ad aggiungersi allo stanziamento del FCDE già collocato in sede bilancio per fronteggiare la formazione di nuovi residui attivi.

L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazioni di sofferenza ed è effettuato adottando liberamente una delle metodologie statistiche di calcolo alternative previste dalla norma.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie. Per quanto attiene ai *criteri* adottabili per la formazione del fondo, l'importo deve essere quantificato dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra gli incassi in conto residui attivi ed i rispettivi crediti di inizio esercizio riscotrati nell'ultimo quinquennio, e questo, nei tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi in conto residui attivi rispetto ai rispettivi crediti di inizio esercizio, e infine, media ponderata del rapporto tra incassi in conto residui attivi e crediti iniziali;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata

oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, va invece valutata la possibilità di derogare al principio di carattere generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, i movimenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio non riportava tutti i crediti effettivamente maturati ma solo la quota incassata in quell'esercizio.

In altri termini, con il procedimento extra contabile si tende a ricostruire l'entità effettiva dei crediti sorti in ciascun anno per includere nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Commento tecnico dell'ente

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo a rendiconto mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al rendiconto (allegato c), a cui pertanto si rinvia. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza sul bilancio di previsione immediatamente successivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di gestione.

Informazioni e dati di bilancio

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2015 (Quota accantonata nel risultato di amministrazione)		Accantonamento obbligatorio	Accantonamento effettivo	Scostamento da obbligo
Tributi	(Tit.1)	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti C/capitale	(Tit.4)	0,00	0,00	0,00
Mutui e prestiti	(Tit.5)	-	-	-
Servizi conto terzi	(Tit.6)	-	-	-
Totale		0,00	0,00	0,00

DEBITI FUORI BILANCIO IN CORSO DI FORMAZIONE

Relazione al Rendiconto di gestione 2015 (D. Lgs. 77/95)

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto

56. In analogia alla competenza ad impegnare le spese affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole spese, anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccomando spetta ai medesimi soggetti. È compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di rendiconto l'eventuale esistenza di DFB per l'attivazione del procedimento di riconoscimento di legittimità. Il risultato di amministrazione deve essere misurato nel rispetto del principio della prudenza, così come definito dal documento "Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali". Pertanto:
- a) Nella relazione al rendiconto, l'ente dettaglia e motiva la suddivisione del risultato di amministrazione scaturente dalla gestione in conto residui e in conto competenza (...); inoltre, dettaglia e motiva le condizioni di effettiva esigibilità dello stesso (...).
65. L'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti. Se i futuri debiti, anche fuori bilancio, sono certi nel *an* e nel *quantum*, e in particolare quando alla data di formazione del rendiconto:
- Esiste un'obbligazione che deriva da un evento passato;
 - È probabile un'uscita finanziaria;
 - È possibile effettuare una stima attendibile del debito;
- devono essere rilevati nel C/bilancio, o deve essere riservata quota parte di avanzo a copertura di essi. Se, invece, la passività deriva da un'obbligazione:
- Possibile, che scaturisca da eventi passati e la cui esistenza deve essere confermata o meno da uno o più fatti futuri che non sono sotto il controllo dell'ente;
 - Non probabile in relazione all'impiego di risorse per la sua estinzione;
 - Che non può essere determinata con sufficiente attendibilità,
- deve essere data adeguata informazione nella relazione al rendiconto della gestione.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese ma non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche in seguito all'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica. Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

Commento tecnico dell'ente

Il testo unico fornisce una definizione dei debiti fuori bilancio precisando che si tratta di situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Queste casistiche influssano nella formazione dell'avanzo o del disavanzo finale. Il risultato dell'esercizio, ottenuto come sintesi delle scritture contabili registrate nell'anno, non può tenere conto di queste situazioni debitorie che, proprio per la presenza di particolari circostanze, non sono state tempestivamente riportate in contabilità. I debiti eventualmente emersi prima dell'approvazione del rendiconto, come riportati nella successiva tabella, vanno a rettificare in diminuzione il risultato di amministrazione al fine di mantenere un più rigoroso rispetto del criterio di competenza finanziaria, dove le entrate di un esercizio finanziano le spese sostenute, o comunque decise, nel medesimo periodo.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Informazioni e dati di bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO 2015 (Art. 194 TUEL)		Gia riconosciuti e finanziati nel 2015	Ancora da riconoscere finanziare	Totale
Sentenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
(a)	0,00	0,00	0,00	0,00
(b)	0,00	0,00	0,00	0,00
(c)	0,00	0,00	0,00	0,00
(d)	0,00	0,00	0,00	0,00
(e)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO

Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

7. Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della gestione (..).

105. Il D.P.R. n. 194 del 1996 prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori del conto del patrimonio. Lo schema è a sezioni contrapposte, l'Attivo ed il Passivo. La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella del Passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. Lo schema presenta tre macroclassi nell'attivo (immobilizzazioni, Attivo circolante, Ratei e risconti attivi) e quattro nel passivo (Patrimonio netto, Conferimenti, Debiti, Ratei e risconti passivi) (..).

170. Aspetti economico-patrimoniali. Devono essere evidenziate, per le voci più significative, attraverso schemi di sintesi, le movimentazioni intervenute durante l'esercizio. Inoltre, deve essere descritta la composizione delle singole voci al fine della chiara rappresentazione dei valori di rendiconto.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili
Gli enti che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione contabile della nuova contabilità armonizzata predispongono il conto economico e il conto del patrimonio 2015 secondo le regole prevalenti (D.Lgs. 77/95).

Commento tecnico dell'ente

La prima tabella riporta il conto del patrimonio redatto secondo lo schema ufficiale, e pertanto a sezioni contrapposte, dove l'attivo viene accostato al passivo per ottenere, come differenza, il patrimonio netto. Le voci utilizzate sono quelle richieste dalla modulistica ufficiale e si riferiscono ai grandi aggregati in cui è scomposto il patrimonio comunale. La seconda tabella, invece, mostra l'evoluzione del patrimonio nell'ultimo biennio e riporta la variazione intervenuta nei singoli raggruppamenti, intesa come sintesi complessiva delle diverse movimentazioni intervenute durante l'esercizio.

Informazioni e dati di bilancio

CONTO DEL PATRIMONIO 2015 IN SINTESI			
Attivo	Importo	Passivo	Importo

Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00		
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	0,00		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	0,00		
Ratei e risconti attivi	0,00		
Immobilizzazioni immateriali	0,00		
Immobilizzazioni materiali	0,00		
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		
Conferimenti	0,00		
Debiti	0,00		
Ratei e risconti passivi	0,00		
Attivo	0,00	Passivo	0,00

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NEL BIENNIO 2014-2015 (Denominazione aggregati)			
Variazione	Importo		Variazione
	2014	2015	

Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali	79.885.859,67	79.885.859,67	-79.885.859,67
Immobilizzazioni finanziarie	24.642,21	24.642,21	-24.642,21
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	43.785.101,85	43.785.101,85	-43.785.101,85
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.830.843,17	1.830.843,17	-1.830.843,17
Ratei e risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Attivo	126.626.446,90	126.626.446,90	0,00

Patrimonio netto	50.839.961,87	50.839.961,87	-50.839.961,87
Conferimenti	28.615.039,67	28.615.039,67	-28.615.039,67
Debiti	46.071.445,36	46.071.445,36	-46.071.445,36
Ratei e risconti passivi	0,00	0,00	0,00
Passivo	126.626.446,90	126.626.446,90	0,00

CONTO ECONOMICO

Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

7. Il rendiconto deve permettere di verificare se la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della gestione. Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valore nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione (..).

71. Lo schema di *conto economico*, di contenuto obbligatorio, approvato con il D.P.R. n. 194 del 1996, si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali, attraverso l'analisi di 28 valori, si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d'esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: Proventi della gestione; Costi della gestione; Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate; Proventi e oneri finanziari; Proventi e oneri straordinari.
74. I principali scostamenti rispetto al *conto economico* dell'esercizio precedente devono essere analizzati e valutati nella relazione illustrativa dell'organo esecutivo. Il risultato economico ed in particolare il risultato depurato dei componenti straordinari (..), se negativo, attesta uno squilibrio economico che rende necessario provvedimenti per raggiungere nell'arco temporale più breve il pareggio. L'equilibrio economico come indicato nei postulati dei principi contabili degli enti locali è, infatti, un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico deve essere pertanto considerata un obiettivo di gestione da sottoporre a costante controllo.
103. Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra i proventi e gli oneri dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al *risultato economico*, salvo il caso di rilevazione di errori nella ricostruzione iniziale della consistenza patrimoniale (..)

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili
 Gli enti che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione contabile della nuova contabilità armonizzata predispongono il conto economico e il conto del patrimonio 2015 secondo le regole prevalenti (D.Lgs. 77/95).

Informazioni e dati di bilancio

CONTO ECONOMICO 2015 IN SINTESI (Denominazione aggregati)		Importi		Variazione
		2014	2015	
Partecipazione in aziende speciali	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione caratteristica	(+)	0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione operativa	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione straordinaria	(+)	0,00	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	(+)	0,00	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO 2015 IN SINTESI (Denominazione aggregati)		Importi		Variazione
		2014	2015	
Partecipazione in aziende speciali	(+)	1.169,026,34	0,00	-1.169,026,34
Gestione caratteristica	(+)	0,00	0,00	0,00
Risultato della gestione operativa	(+)	1.169,026,34	0,00	-1.169,026,34
Gestione finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione straordinaria	(+)	352,341,86	0,00	-352,341,86
Risultato economico dell'esercizio	(+)	1.133,964,25	0,00	-1.133,964,25



ANDAMENTO DELLA GESTIONE

AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI ENTRATA INIZIALI		AGGIORNAMENTI NELLE PREVISIONI DI SPESA INIZIALI	
(Competenza)		(Competenza)	
% Variato	Scostamento	Previsioni uscita	
		Iniziali	Finali
0,00 %	0,00	15.227,275,28	15.227,275,28
0,00 %	0,00	10.954,313,32	10.954,313,32
0,00 %	0,00	3.327,697,11	3.327,697,11
0,00 %	0,00	1.813,826,77	1.813,826,77
45,45 %	5.000.000,00	11.000.000,00	16.000.000,00
13,71 %	2.000.000,00	14.590.000,00	16.590.000,00
12,30 %	7.000.000,00	66.913.112,46	63.913.112,46
Totale			
0,00 %	0,00	30.719,351,20	30.719,351,20
0,00 %	0,00	2.207,808,59	2.207,808,59
42,67 %	5.000.000,00	11.718,988,40	16.718,988,40
13,71 %	2.000.000,00	14.590.000,00	16.590.000,00
11,82 %	7.000.000,00	69.236,148,19	66.236,148,19
Totale			

Informazioni e dati di bilancio

Commento tecnico dell'ente
Le decisioni riportate nella programmazione iniziale approvata con il bilancio di previsione subiscono, nel corso dell'esercizio, gli adattamenti ed i perfezionamenti conseguenti al normale sviluppo della gestione, un'attività che implica anche la revisione delle ipotesi di pianificazione del reperimento di risorse e della loro successiva destinazione. Il grado di attendibilità degli stanziamenti di bilancio, inteso come lo scostamento tra le previsioni finali e quelle iniziali (terza colonna dei due prospetti) o come il valore percentuale di variazione delle previsioni finali (ultima colonna dei due prospetti), rappresenta un indice per misurare il grado di coerenza della programmazione di inizio esercizio con gli eventi modificativi che sono stati affrontati dall'amministrazione nel corso dell'anno. Questi adattamenti delle previsioni iniziali si sono tradotti in altrettante variazioni di bilancio, la cui elencazione ed eventuale commento è riportato in un distinto e specifico argomento della relazione. La concreta applicazione del nuovo principio di competenza potenziata, soprattutto per quanto riguarda il versante delle uscite, tende inoltre ad aumentare la possibilità che il bilancio possa subire ripetute variazioni in seguito alla modifica nell'imputazione della spesa, con conseguente attivazione del corrispondente FPV.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili
Tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di variazione, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
b) Analisi degli scostamenti. Analizzare gli scostamenti e le motivazioni rispetto alle linee programmatiche originarie, rilevate nella prima parte del documento. Eventuali azioni correttive che l'amministrazione pone in essere sono qui evidenziate. L'analisi è ritenuta indispensabile per realizzare una corretta integrazione delle attività di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo(..);
25. **Riferimento storico:** I principi contabili fino al precedente rendiconto
Il rendiconto dell'ente locale, deve indicare se le risorse ottenute sono state utilizzate in conformità al bilancio di previsione approvato. Il confronto tra bilancio di previsione prima che siano state effettuate eventuali variazioni di bilancio permette di verificare il livello di attendibilità del processo di programmazione e di previsione e quindi la corretta applicazione del Principio contabile n.1, "Programmazione e previsione nel sistema di bilancio".

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

VARIAZIONI DI BILANCIO

Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

12. Il rendiconto della gestione nel sistema del bilancio deve essere corredato di un'informazione supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile. Tale informazione deve essere contenuta nella relazione al rendiconto di gestione. In tale relazione (..) sarà data anche adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno determinato l'esigenza di approvare in corso di esercizio le variazioni di bilancio, ivi compresa la variazione generale di asssestamento di cui all'art.175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

169. Sezione tecnica della gestione. Questa parte va a sua volta distinta in più sezioni (..).

Aspetti finanziari (..):

(d) Sintesi della gestione finanziaria. Sono sinteticamente riportati i dati della gestione finanziaria, evidenziando le variazioni intervenute nell'anno (..)

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 118/11, la Relazione al rendiconto riporta "informazioni sulle principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al primo gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente".

Commento tecnico dell'ente

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali definisce gli ambiti ed i limiti entro i quali può legittimamente esprimersi l'esigenza dell'amministrazione di perfezionare la programmazione delle risorse e degli interventi riportata nella relazione previsionale di inizio anno, adattando conseguentemente queste decisioni alle mutate disponibilità o esigenze che si manifestano durante la successiva gestione. Il bilancio di previsione, infatti, può subire variazioni nel corso dell'esercizio sia nella parte relativa alle entrate che nella parte seconda dell'organo consiliare. Oltre a ciò, che autorizzano queste modificazioni (variazioni di bilancio) sono di competenza dell'organo consiliare. Oltre a ciò, l'organo consiliare delibera anche la variazione di asssestamento generale, ossia la ricognizione finale di tutte le previsioni di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio fino al termine dell'esercizio. Il prospetto riporta, in massima sintesi, gli estremi delle principali variazioni di bilancio adottate nel corso di questo esercizio, delle deliberazioni che sono state direttamente approvate dal consiglio oppure, nei casi previsti dalla legge, deliberate dalla giunta ma poi sottoposte alla successiva ratifica dell'organo consiliare.

Informazioni e dati di bilancio

PRINCIPALI VARIAZIONI DI BILANCIO			EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO		
Estremi di riconoscimento					
Data	Numero	Tipo			

POLITICA DI FINANZIAMENTO

Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

- c) Politiche di investimento e di indebitamento (..). L'analisi è condotta mettendo in evidenza le relative politiche di finanziamento (..)

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccezione corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccezione di esercizi pregressi).

L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV/E stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile: sono, per la quasi totalità, originate da risorse attivate in esercizi precedenti e provviste di un vincolo di destinazione più o meno elevato. Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'espansione degli investimenti sono per taluni versi positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi.

Per quanto riguarda invece gli aspetti prettamente contabili relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento, va precisato quanto segue:

- **Grado di copertura.** Ciascuna spesa deve essere associata alla corrispondente fonte di entrata. Anche la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, deve avere luogo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- **Critico d'imputazione.** Il finanziamento effettivo di ciascun investimento può derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Costituiscono idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo del bilancio con il precedente rendiconto e poi applicato a bilancio mentre nel secondo, le entrate accertate nell'esercizio ma imputate in anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti.

Informazioni e dati di bilancio

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI		Finanziamenti 2015
Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00
Risorse di parte corrente	0,00	0,00
Contributi in conto capitale	0,00	0,00
Mutui passivi	0,00	0,00
Altre fonti di finanziamento	0,00	0,00
Investimenti	0,00	0,00

POLITICA DI INDEBITAMENTO

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

c) Politiche di investimento e di indebitamento (..). L'eventuale ricorso all'indebitamento è messo in relazione alla capacità finanziaria ed economica dell'ente di sostenere il peso del debito. Si evidenziano, infine, le politiche del ricorso al mercato dei capitali e di eventuali ristrutturazioni del debito (..).

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

La contrazione dei mutui comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse e il rimborso del capitale. Questi importi costituiscono spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complessive e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile attivazione delle O.P.P., va attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari. Questa analisi deve considerare sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento esistente sull'attuale equilibrio di bilancio, come emerge dai dati del rendiconto.

Commento tecnico dell'ente

L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta i limiti imposti dalla legge. Infatti, l'importo annuale degli interessi - sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate - non supera una determinata % delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi in C/interessi ottenuti. La prima tabella elenca i nuovi mutui eventualmente contratti mentre la seconda verifica l'avvenuto rispetto del limite vigente nell'esercizio. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Informazioni e dati di bilancio

POLITICA DI INDEBITAMENTO PRINCIPALI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI NEL 2015		Importo (Capitale)
VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE (Situazione al 31-12-2015)		Totale
Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti 2013)		
Til.1 - Tributarie		
Til.2 - Contributi e trasferimenti correnti		
Til.3 - Extratributarie		
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate Limite teorico interessi (10% entrate)		
Esposizione effettiva per interessi passivi Interessi su mutui pregressi (2014 e precedenti)		
Interessi su nuovi mutui (2015)		
Interessi per prestiti obbligazionari		
Interessi per debiti garantiti da fidejussione prestata dall'Ente		
Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2014 e precedenti)		
Contributi in C/interesse su nuovi mutui (2015)		
Contributi C/interesse		
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse)		
Disponibilità residua al 31-12-15 per ulteriori interessi passivi		
Rispetto del limite 2015		

Somma		(+)	(-)
15.421.358,49	8.753.384,66	2.706.195,23	0,00
2.887.209,11	27.081.952,26	10,00 %	
2.706.195,23	2.706.195,23		
Esposizione massima per interessi passivi (accertamenti 2013)			
Til.1 - Tributarie			
Til.2 - Contributi e trasferimenti correnti			
Til.3 - Extratributarie			
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate Limite teorico interessi (10% entrate)			
Esposizione effettiva per interessi passivi Interessi su mutui pregressi (2014 e precedenti)			
Interessi su nuovi mutui (2015)			
Interessi per prestiti obbligazionari			
Interessi per debiti garantiti da fidejussione prestata dall'Ente			
Contributi in C/interesse su mutui pregressi (2014 e precedenti)			
Contributi in C/interesse su nuovi mutui (2015)			
Contributi C/interesse			
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi in C/interesse)			
Disponibilità residua al 31-12-15 per ulteriori interessi passivi			
Rispetto del limite 2015			

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

9. L'ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di "accountability" raggiunto, cioè di responsabilità e di capacità di rendere conto della propria attività; (..)
- c) Nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni amministrative fondate sulla conoscenza e sul monitoraggio dell'andamento dei costi e dei proventi degli servizi e dell'attività in generale, con corrispondente responsabilità del dirigente e degli amministratori.
77. (..) Per i servizi pubblici a domanda individuale (..), ai fini informativi, è necessario dettagliare nella relazione illustrativa la percentuale di copertura del costo ed evidenziare lo scostamento rispetto alla percentuale di copertura prevista (..).
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
- d) Rapporto sulle prestazioni e servizi offerti alla comunità. Si tratta di enunciare le prestazioni offerte alla comunità, il costo relativo e il grado di qualità percepito dagli utenti. La relazione deve essere comprovata da elementi oggettivi di rilevazione (..)

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, in fase di formazione del bilancio deve essere definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione di inizio esercizio.

Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, pertanto, l'analisi dei dati contabili tende a verificare se, e in quale misura, detto obiettivo sia stato effettivamente raggiunto, garantendo costi per i servizi prestati in considerazione un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmati e, in ogni caso, tale da non avere impatti negativi sugli equilibri di bilancio. Con la medesima prospettiva vanno valutati anche i risvolti finanziari di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione deve essere data all'eventuale presenza di prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che possono avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività e, più in generale, sulla sostenibilità di questi impegni economici a breve (bilancio in corso) e nel medio periodo (bilancio pluriennale).

Commento tecnico dell'ente

La tabella riporta il bilancio economico dei servizi a domanda individuale con la percentuale di copertura dei costi sostenuti per l'erogazione della relativa prestazione, intesa come il rapporto tra le spese complessivamente sostenute per distribuire questi servizi e le entrate che finanziano tali attività. L'eccezione degli oneri rispetto ai proventi rappresenta il costo che la collettività paga per tenere in vita l'importante servizio e consentire ai diretti utilizzatori di ottenere le corrispondenti prestazioni ad un prezzo ritenuto socialmente equo, e quindi inferiore ai costi correnti di mercato.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Informazioni e dati di bilancio

Servizi a domanda individuale		Bilancio		Risultato	Percentuale di copertura
RENDICONTO 2015		Entrate	Uscite		
1	asilo nido	-	-	-	-
2	mensa scolastiche	-	-	-	-
3	casa di riposo	-	-	-	-
4	Asili nido	-	-	-	-
5	Alberghi, case di riposo e di ricovero	-	-	-	-
6	Altri servizi	-	-	-	-
7	Casa di riposo e di ricovero "Can. Cataldo"	-	-	-	-
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto
 171. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturiti dal rendiconto (..)

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Il piano degli indicatori di bilancio è lo strumento utilizzato per monitorare lo stato di realizzazione degli obiettivi e dei risultati di bilancio e va ad integrare i documenti di programmazione. Il piano degli indicatori attesi indica, con riferimento a ciascun programma, gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare nell'ambito della programmazione finanziaria. L'ente locale, ad integrazione della batteria di indici espressamente prevista per legge, può estendere il proprio monitoraggio sull'attività di gestione introducendo ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni previsti dai decreti ministeriali attuativi della norma. Alla fine di ciascun esercizio finanziario, l'ente redige il Piano dei risultati conseguiti e descrive, nella Relazione al rendiconto, il significato del valore realizzato motivando, inoltre, la presenza di possibili scostamenti a consuntivo rispetto al valore dell'indicatore atteso.

Commento tecnico dell'ente

Il prospetto riporta gli indicatori finanziari, economici e generali relativi al rendiconto. Si tratta di una batteria di indici che consente di individuare taluni parametri idonei a definire, seppure in termini molto generici, il grado di solidità generale del bilancio finanziario. Il rapporto tra il numeratore ed il corrispondente denominatore, espresso in valori numerici o percentuali, fornisce inoltre un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di questo comune con quella degli enti di dimensione anagrafica e socio-economica simile.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi saranno ponderati ed eventualmente adottati in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Informazioni e dati di bilancio

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI		Denominazione e contenuto		Denominazione e contenuto	
		Valore		Valore	
1	Autonomia finanziaria (%)	0,00	Entrate proprie (acc. comp.)	0,00	Velocità riscossione entrate proprie (%)
2	Autonomia impositiva (%)	0,00	Entrate correnti (acc. comp.)	0,00	Rigidità spesa corrente (%)
3	Pressione finanziaria	0,00	Tributi (acc. comp.)	0,00	Spese correnti (pag. comp.)
4	Pressione tributaria pro-capite	0,00	Entrate correnti (acc. comp.)	0,00	Velocità gestione spese correnti (%)
5	Trasferimento erariale pro-capite	0,00	Tributi + Trasferimenti (acc. comp.)	0,00	Spese correnti (mp. comp.)
6	Intervento regionale pro-capite	0,00	Popolazione (abitanti)	0,00	Raddittività del patrimonio (%)
7	Incidenza residui attivi (%)	0,00	Trasferimenti correnti Stato (acc. comp.)	0,00	Entrate patrimoniali (valore)
8	Incidenza residui passivi (%)	0,00	Popolazione (abitanti)	0,00	Valore beni patrimoniali disponibili
9	Indebitamento locale pro-capite	0,00	Trasferimenti correnti Regione (acc. comp.)	0,00	Patrimonio indisponibile pro-capite
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali indisponibili
					Patrimonio disponibile pro-capite
					Valore beni patrimoniali disponibili
					Patrimonio indisponibile pro-capite
					Valore beni pat

Commento tecnico dell'ente

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale, sono particolarmente significativi dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornito agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesso. Gli indicatori presi in considerazione, se difformi dal valore di riferimento, sono i seguenti:

- valore negativo del risultato contabile di gestione (a);
- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza dei titoli I e III (b);
- ammontare dei residui passivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III riportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (c);
- volume dei residui passivi provenienti dal titolo I rispetto agli impegni della medesima spesa corrente (d);
- esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (e);
- spesa di personale rispetto al volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (f);
- debiti di finanziamento non assistiti da contributi rispetto alle entrate correnti (g);
- consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio rispetto agli accertamenti delle entrate correnti (h);
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto alle entrate correnti (i);
- alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione rispetto alla spesa corrente movimentati in seguito all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (l).

La presenza di una condizione di deficiarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno formulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

10. Ripiano equilibri in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.
9. Esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (anni);
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia sia superata in tutti gli ultimi 3 anni);
7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contributi superiori al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo;
6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);
5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;
4. Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente; degli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;
3. Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione dei residui attivi) di cui al titolo I e al titolo III superiore al 55%, esclusi eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione del valore di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42% del valore del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;
1. Valore negativo del risultato di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;

Secondo il testo unico sull'ordinamento degli enti locali sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore dell'indice non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale. I parametri considerati per accertare l'eventuale presenza di una condizione di deficiarietà strutturale sono:

- Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili**
35. La relazione al rendiconto deve evidenziare il grado di raggiungimento del programmi e dei progetti indicati negli strumenti di programmazione; tale analisi deve soffermarsi sui motivi che hanno determinato eventuali variazioni rispetto a quanto programmato ed illustrare i risultati finanziari, economici e patrimoniali sia generali, che settoriali ed anche attraverso l'utilizzo dei *parametri* gestionali da allegare obbligatoriamente al rendiconto. Nella relazione al rendiconto (..) è conseguentemente valutata la situazione finanziaria complessiva dell'ente in relazione ai parametri di deficiarietà, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità di ripristinare in tempi brevi gli equilibri di bilancio.
171. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
- h) Analisi per indici. Si commentano gli indici finanziari, economici e patrimoniali scaturiti dal rendiconto (..).

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

fatta sulla base del costo medio ponderato, Fito o Lifo.
 per ottenere la proprietà delle rimanenze nella loro attuale condizione. Per i beni fungibili, la valutazione può essere
 solito, sono valutate al minore tra costo storico e il valore di mercato. Il costo storico è costituito dai costi sostenuti
 materie prime, merci e beni di consumo acquistati e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Le rimanenze, di
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Mostra la variazione delle rimanenze di
 nell'intervento n.2, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

economico. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati
 consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente, in base al principio della competenza
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo (Costo) - Indica i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di
 nell'intervento n.1, integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
 dell'esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati
 indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto e simili) di competenza economica
Personale (Costo) - Riporta i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari,
 del prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e effettuata secondo i criteri del codice civile.

valore delle rimanenze finali e iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (Ricavo) - In tale voce è riportata la variazione tra il
 servizi ecc) che danno luogo ad iscrizioni tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (Ricavo) - Sono indicati in tale voce i costi (personale, acquisto beni,
 rispetto del principio della competenza economica.

generale, conciliazione con gli accertamenti della categoria 5 del Titolo III dell'entrata, rettificati ed integrati nel
 corrispondente alla quota di ammortamento del bene con essi finanziato. I proventi rilevati nella voce trovano, in
 diminuzione dei riscotti passivi, ed in particolare, l'utilizzo di conferimenti (contributi in conto impianti) per l'importo
 straordinario. In questa voce affluisce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla
 dell'esercizio che non sono riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere
Proventi diversi (Ricavo) - Si tratta di una categoria residuale relativa a proventi di competenza economica
 competenza economica.

accertamenti della categoria 2 del Titolo III dell'entrata, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della
 competenza economica di successivi esercizi. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli
 economica. Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali sono riscontrate per la parte di
 immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza
Proventi da gestione patrimoniale (Ricavo) - Rileva i proventi relativi all'attività di gestione dei beni iscritti tra le
 nel rispetto del principio della competenza economica.

voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 1 del Titolo III dell'entrata, rettificati ed integrati
 istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. I proventi rilevati nella
Proventi da servizi pubblici (Ricavo) - Indica i proventi che derivano dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso
 natura riferiti ad esercizi precedenti sono invece componenti straordinari della gestione.

dalla regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico. Eventuali proventi di tale
Proventi da trasferimenti (Ricavo) - Riporta i proventi relativi ai trasferimenti connessi all'ente dallo Stato,
 precedenti) integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.

conciliazione con gli accertamenti del titolo I dell'entrata categorie 1, 2 e 3 (al netto della parte riferita ad esercizi
 precedenti sono rilevati tra i componenti straordinari della gestione. I proventi rilevati nella voce trovano
 precedente (di natura tributaria) di competenza economica dell'esercizio. Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi
Proventi tributarî (Ricavo) - Comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate
 riconducibili all'attività istituzionale dell'ente;

Il prospetto riporta il risultato della gestione caratteristica, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi
Commento tecnico dell'ente

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili
 Gli enti che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione contabile della nuova contabilità armonizzata
 predispongono il conto economico e il conto del patrimonio 2015 secondo le regole previste (D.Lgs.77/95).

B. Costi della gestione (..).

A. Proventi della gestione.

- risultato economico d'esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate:
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti
 sottolineando e giustificando gli scostamenti (..):
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l'andamento delle principali categorie di costi, correlandolo
 con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
 2. Proventi: Evidenziare e motivare l'andamento dei proventi, correlandolo con gli accertamenti finanziari
- informazioni minime:
- f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
- da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti
 positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio, raggruppati in modo
 Riferimento storico: i principi contabili fino al precedente rendiconto

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Prestazioni di servizi (Costo) - Si tratta dei costi per l'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento n.3, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

Utilizzo di beni di terzi (Costo) - Indica i corrispettivi per l'utilizzo di beni di terzi, sia materiali che immateriali. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento n.4, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

Trasferimenti (Costo) - Comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente a terzi che solo presso gli stessi se effettivamente impiegate assumono la valenza di costi. Devono essere rilevati i trasferimenti in denaro a cui non corrisponde alcuna controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione e il territorio. I costi rilevati in questa voce trovano, in generale, conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 5) del Titolo I della spesa.

Imposte e tasse (Costo) - Si tratta degli importi riferiti a imposte e tasse corrisposte dall'ente durante l'esercizio. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento n.6 della spesa corrente, rettificati ed integrati.

Quote di ammortamento dell'esercizio (Costo) - Comprendono gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritti nel conto del patrimonio. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi ammortamento che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o consumo. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Le aliquote di ammortamento indicate nell'art. 229 del Tuel possono essere considerate come " aliquote ordinarie", assumendo carattere residuale le aliquote di ammortamento imposte da norme speciali.

Informazioni e dati di bilancio

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	Andamento nel biennio 2014-2015		Variazione
	2014	2015	
Proventi tributarli	14.908.866,20	0,00	-14.908.866,20
Proventi da trasferimenti	6.617.080,39	0,00	-6.617.080,39
Proventi da servizi pubblici	1.210.206,83	0,00	-1.210.206,83
Proventi da gestione patrimoniale	718.928,56	0,00	-718.928,56
Proventi diversi	276.975,25	0,00	-276.975,25
Proventi da concessioni da edificare	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
Proventi da ammortamento d'esercizio	22.563.029,89	0,00	-22.563.029,89
Costi	22.563.029,89	0,00	-22.563.029,89
Personale	9.005.404,54	0,00	-9.005.404,54
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	355.337,81	0,00	-355.337,81
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	9.503.074,60	0,00	-9.503.074,60
Utilizzo beni di terzi	113.379,43	0,00	-113.379,43
Trasferimenti	1.090.841,49	0,00	-1.090.841,49
Imposte e tasse	581.250,83	0,00	-581.250,83
Quote di ammortamento d'esercizio	1.913.741,19	0,00	-1.913.741,19
Proventi tributarli	14.908.866,20	0,00	-14.908.866,20
Proventi da trasferimenti	6.617.080,39	0,00	-6.617.080,39
Proventi da servizi pubblici	1.210.206,83	0,00	-1.210.206,83
Proventi da gestione patrimoniale	718.928,56	0,00	-718.928,56
Proventi diversi	276.975,25	0,00	-276.975,25
Proventi da concessioni da edificare	0,00	0,00	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
Proventi da ammortamento d'esercizio	22.563.029,89	0,00	-22.563.029,89
Costi	22.563.029,89	0,00	-22.563.029,89

PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI

- Riferimento storico:** I principi contabili fino al precedente rendiconto
70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio, raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.
171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)
- f) Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti informazioni minime:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l'andamento delle principali categorie di costi, correlandolo con le spese finanziarie sottolineando e giustificando gli scostamenti;
 2. Proventi: Evidenziare e motivare l'andamento dei proventi, correlandolo con gli accertamenti finanziari sottolineando e giustificando gli scostamenti (..);
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d'esercizio, per le parti appresso indicate, costi specificate: (..)
- C. Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate (..)

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Gli enti che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione contabile della nuova contabilità armonizzata predispongono il conto economico e il conto del patrimonio 2015 secondo le regole previste (D.Lgs. 77/95).

Commento tecnico dell'ente

Il prospetto riporta il risultato della gestione delle partecipazioni, ottenuto dalla differenza tra i seguenti ricavi e costi riconducibili all'attività di partecipazione del comune in qualsiasi società ed ente di varia natura ed oggetto sociale, e precisamente:

Utile (Ricavo) - In tale voce si collocano gli importi relativi a distribuzione di utili e dividendi deliberati nell'esercizio dalle aziende speciali, consorzi e società partecipate dall'ente. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli importi relativi agli accertamenti di cui alla categoria 4 del Titolo III dell'entrata integrati e rettificati in ragione del principio di competenza.

Interessi su capitale di dotazione (Ricavo) - Indica il valore degli interessi attivi di competenza dell'esercizio che l'azienda speciale versa all'ente come corrispettivo per la disponibilità del fondo di dotazione. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli accertamenti di cui alla categoria 3 del Titolo III dell'entrata, integrati e rettificati nel rispetto della competenza economica.

Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (Costo) - Rappresenta costo annuo di competenza delle erogazioni concesse dall'ente alle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate per contributi in conto esercizio. I costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 5) del Titolo I della spesa.

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI DELLE PARTECIPAZIONI	Andamento nel biennio 2014-2015		Variazione
	2014	2015	
Utile	0,00	0,00	0,00
Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00
Proventi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00
Costi	0,00	0,00	0,00

PROVENTI E COSTI FINANZIARI		Andamento nel biennio 2014-2015		Variazione
Importi		2014	2015	
Interessi attivi				
Interessi attivi		5.725,57	5.725,57	0,00
Interessi passivi su mutui e prestiti		393.129,52	393.129,52	-393.129,52
Interessi passivi su obbligazioni		0,00	0,00	0,00
Interessi passivi su anticipazioni		0,00	0,00	0,00
Interessi passivi per altre cause		0,00	0,00	0,00
Costi		393.129,52	393.129,52	0,00

Informazioni e dati di bilancio

Commento tecnico dell'ente
 Il prospetto riporta il risultato della gestione finanziaria, ottenuto dalla differenza tra i ricavi ed i costi riconducibili ad attività di natura esclusivamente finanziaria, e precisamente:
Interessi attivi (Ricavo) - Accoglie i proventi di competenza dell'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'ente. Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa anche i proventi finanziari diversi dagli interessi attivi. I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 3) del Titolo III dell'entrata, integrati e rettificati secondo competenza economica.
Interessi passivi (Costo) - Riporta gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili
 Gli enti che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione contabile della nuova contabilità armonizzata predispongono il conto economico e il conto del patrimonio 2015 secondo le regole previste (D.Lgs. 77/95).

70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio, raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.
171. Informazioni generali sui risultati della gestione di competenza. La descrizione contiene le seguenti informazioni minime:
1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l'andamento delle principali categorie di costi, correlandolo con le spese finanziarie sottoligneando e giustificando gli scostamenti;
 2. Proventi: Evidenziare e motivare l'andamento dei proventi, correlandolo con gli accertamenti finanziari sottoligneando e giustificando gli scostamenti (..).
71. Lo schema di conto economico, di contenuto obbligatorio, (..) si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (risultato della gestione e risultato della gestione operativa) sino a pervenire alla determinazione del complessivo risultato economico d'esercizio, per le parti appresso indicate, costi specificate: (..)
93. *Interessi attivi (..)*. Sono inseriti in tale voce, con specificazione nella relazione illustrativa, anche i proventi finanziari diversi dagli interessi attivi (..).
94. *Interessi passivi (..)*. Gli interessi passivi devono essere distinti in interessi su mutui e prestiti, interessi su obbligazioni, interessi su anticipazioni, interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi passivi per ritardato pagamento, interessi passivi in operazioni di titoli, ecc..

PROVENTI E COSTI FINANZIARI

PROVENTI E COSTI STRAORDINARI

Riferimento storico: I principi contabili fino al precedente rendiconto

70. Il conto economico rappresenta e dimostra le operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico dell'esercizio, raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi, in conformità ai corretti principi contabili.

171. Andamento della gestione. In questa sezione devono trattarsi i seguenti argomenti: (..)

f) Informazioni sui risultati della competenza. La descrizione contiene le seguenti informazioni minimali:

1. Andamento dei costi: Evidenziare e motivare l'andamento delle principali categorie di costi, correlandolo con le spese finanziarie sottolinando e giustificando gli scostamenti;

2. Proventi: Evidenziare e motivare l'andamento dei proventi, correlandolo con gli accertamenti finanziari sottolinando e giustificando gli scostamenti;

71. Lo schema di conto economico (..) si compendia nella considerazione delle seguenti aree funzionali, con riferimento alle quali (..) si procede alla quantificazione di alcuni risultati parziali (..) sino a pervenire alla determinazione del risultato economico d'esercizio, per le parti appresso indicate, così specificate: (..)

E. Proventi e oneri straordinari (..)

97. Sopravvenienze attive (..). Nella relazione al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Oneri straordinari (..). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.

Scenario in evoluzione: L'applicazione dei nuovi principi contabili

Gli enti che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione contabile della nuova contabilità armonizzata predispongono il conto economico e il conto del patrimonio 2015 secondo le regole prevalenti (D.Lgs. 77/95).

Informazioni e dati di bilancio

PROVENTI E COSTI STRAORDINARI		Andamento nel biennio 2014-2015	
Variazione	Importi		2015
	2014	2015	
Inasistenze del passivo	129.229,23	0,00	-129.229,23
	4.374.951,10	0,00	-4.374.951,10
	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze patrimoniali	4.504.180,33	0,00	4.504.180,33
Inasistenze dell'attivo	2.683.755,75	0,00	-2.683.755,75
	581.000,00	0,00	-581.000,00
	887.082,72	0,00	-887.082,72
	4.151.838,47	0,00	4.151.838,47
	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00